

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 12 del Reg.

Data: 03/10/2012

OGGETTO: Aliquote I.M.U. per l'anno 2012.

L'Anno duemiladodici (2012), il giorno tre (03) del mese di Ottobre alle ore 18:15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	
Franco Martino	X		Assegnati n.: 13
Lucido Peduto	X		In Carica n.: 13
Sandro Legato	X		Presenti n.: 11
Luigi Marino (1976)	X		Assenti n.: 2
Pasquale Brenca	X		
Mastrantuono Luigi	X		Assenti i Signori:
Emilio Volpe			Emilio Volpe - Angela Maucionc -
Antonio Scotillo	X	X	
Luigi Marino (1972)	X		
Vincenzo Luciano	X		
Marzio Marino	X		
Angela Maucionc		X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Geom. Franco MARTINO nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Signor Dott. Fernando Antico;

La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<p>VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000.</p> <p>Dalla Residenza Comunale 03/10/2012</p> <p>Il RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dr. Raffaele POTO [Finanziaria]</p> 	<p>VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente proposta di deliberazione.</p> <p>Dalla Residenza Comunale 03/10/2012</p> <p>Il RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dr. Raffaele POTO [Finanziaria]</p> 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentata, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.lgs.vo n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricali rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell'IMU sperimentata è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condoni da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 5-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a solo per i terreni di cui sopra;
- c) sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, e. 1, lett, h) del D.Lgs. 504/1992;
- d) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, e. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- e) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- f) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-tcr. d.L. n. 201/2011);
- g) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- h) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33.33% dell'imposta da versarsi entro il 16(18) giugno e il 16(17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012;

resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate ;



RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; **VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTI INOLTRE:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma *ter.* del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 2-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote

- aliquota dello **0,4 per mille**, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello **0,2 per mille**, per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello **0,76 per mille**, per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di **€. 200,00**, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori **€. 50,00** per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente, e residente anagraficamente, fino ad un massimo di **€. 400,00** cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46 per mille all' 1,06 per mille;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2 per mille allo 0,6 per mille;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1 per mille allo 0,2 per mille;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locala (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICORDATO CHE:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1.627 miliardi per il 2012, 1.7624 miliardi per il 2013 e 2.162 miliardi per il 2014;

RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria: **6 per mille**

Aliquota ridotta abitazione principale: **5 per mille**

Detrazione d'imposta abitazione principale **€. 103,29**

VALUTATO in €. 132.979,00, il gettito dell'IMU ad aliquote di base - di cui €. 21.058,00 per abitazione principale ed € 111.921,00 per altri immobili - , con *una riduzione* €. 39.136,00 oltre all'ulteriore taglio sul fondo sperimentale di riequilibrio 2012 di €. 17.547,00 sempre a seguito dell'applicazione della normativa IMU;

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze	€. 21.058,00
B) Gettito IMU altri immobili	€. 111.921,00
C) Totale gettito IMU comune (A+B)	€. 132.979,00
Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio trasferimenti statali	€ - 70.744,38

a cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimata in **€. 17.547,23**;

CHE al fine di mantenere gli equilibri di bilancio a seguito di tale consistente taglio nel fondo sperimentale di riequilibrio, è necessario aumentare le aliquote IMU, nonostante la stima prudenziale effettuata nel bilancio di previsione, nel quale fu inserita solo la stima del MEF relativa alla prima rata di **€. 55.674,00**, consentendo così un recupero di **€. 77.305,00**, a fronte di un taglio complessivo sui trasferimenti di **€. 94.589,18**. Necessita, nonostante la stima prudenziale in sede di redazione del bilancio di previsione così come riportato recuperare ulteriori risorse, che possono pervenire solo da un aumento anche se minimo delle aliquote IMU;

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF, presentano differenze rispetto alle stime effettuate che risultano più prudenziali, e che nel bilancio di previsione è stata inserita al fine prudenziale solo la prima rata IMU stimata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in **€. 55.674,00**, che da una verifica degli incassi la somma raggiunta è pari ad **€. 56.247,00**, pertanto le stime effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono risultate attendibili, pertanto l'incasso preventivato per l'intero anno 2012 è pari ad **€. 132.979,00**;

RICHIAMATO L'ARTICOLO 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 L.n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso l'eventuale differenza tra gettito accertato **convenzionalmente** e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

VISTO l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale *"Gli imponi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti fra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto"*;

ATTESO che **il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU, e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;**

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate alle esigenze di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquote di base di 0,1 per mille per gli altri immobili, e l'aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,1 per mille;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis. del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011. il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012. tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze., entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota **l'attivazione**, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

ACQUISITI i pareri favorevoli che si conservano agli atti, del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli **10 (dieci)** su n. **10** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

- a) aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,1 per mille, passando dal 4 per mille al 5 per mille;
- b) aumento dell'aliquota di base di 0,1 per mille per tutti gli altri immobili, passando dalle attuali 7,60 per mille all' 8,60 per mille;
- c) aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fermo restando l'applicazione dell'esenzione attualmente prevista;


2 detrazione d'imposta di **€. 200,00**, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori **€. 50,00** per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di **€. 400,00** cumulatali, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

3 di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate al **punto 1.** potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n°. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;

4 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n°. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;

5 di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consultare
F.to Geom. Franco MARTINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando Antico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 3 OTT. 2012
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale,

- 3 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale,

- 3 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Antico

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 3 OTT. 2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Antico